



CONSORZIO  
**ASMEZ**

## RASSEGNA STAMPA



## DEL 9 LUGLIO 2010

Versione definitiva. Si rammenta ai gentili utenti che la rassegna odierna viene trasmessa in forma ridotta per lo sciopero della maggioranza dei quotidiani

INDICE RASSEGNA STAMPA

**LE AUTONOMIE.IT**

PROGRAMMA INTEGRATO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 150/2009, NOTO COME RIFORMA DELLA PA ..... 3

**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI ..... 4

ENTRO LUGLIO TAVOLO GOVERNO-REGIONI-ENTI LOCALI SU RINNOVABILI..... 5

I COMUNI HANNO SUBITO DRASTICA RIDUZIONE RISORSE ..... 6

NELL'ULTIMA SETTIMANA QUASI 1,5 MILIONI DI CONTATTI ..... 7

I COMUNI SPENGO LA LUCE CONTRO I TAGLI ..... 8

PRESTO IL NUOVO REDDITOMETRO, CON VIAGGI E MINICAR..... 9

ELEZIONI, SÌ A IMPUGNAZIONE RAPIDA ..... 10

**ITALIA OGGI**

IL TECNICO DIPLOMATO NON È SUBORDINATO AL LAUREATO..... 11

ALL'APPELLO SUL PATTO DI STABILITÀ ..... 12

*Dagli enti dati alla Ragioneria. Errori in buona fede salvi*

UN BLOCCO ASSUNZIONI VECCHIO STILE..... 14

*Stop con spesa per personale pari o oltre il 50% della corrente*

PARMA VIRTUOSA SULLA BOLKESTEIN..... 15

UN TETTO SUL TETTO AGLI STIPENDI..... 16

*Trattamento congelato. Esclusi produttività e risultato – Fra i vincoli introdotti, il congelamento è il più difficile da comprendere*

COMMISSIONI CONCORSO NOMINATE DAI DIRIGENTI ..... 18

DOMENICA ECOLOGICA, DIVIETI ANCHE PER CHI STA IN CENTRO..... 19

I CIRCONDARI IN SOFFITTA ..... 20

*No alle previsioni statutarie in contrasto*

PARTECIPATE, RESTYLING CON PALETTI ..... 21

*Interessate società pubbliche. Scadenze, resta la legge del '09*

FUNZIONI ASSOCIATE, CERTIFICAZIONI AI REVISORI..... 23

## LE AUTONOMIE.IT

### SEMINARIO

#### **Programma integrato di formazione e assistenza giuridico-amministrativa per l'applicazione del d.lgs 150/2009, noto come riforma della pa**

Il D.Lgs.150/2009 attua una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali, intervenendo in materia di contrattazione collettiva, valutazione del personale, valorizzazione del merito, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare. Il rispetto dei tempi previsti dalla Riforma - molte delle novità introdotte dal decreto e le relative sanzioni saranno applicabili dal prossimo 1 gennaio 2011 - rendono necessario il tempestivo aggiornamento dei regolamenti locali, in particolare quello sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché quelli riguardanti alcuni specifici settori, quali valutazione, accesso e disciplina. Tanto più che la recente Manovra Finanziaria (Decreto Legge n. 78/2010) non determina effetti sulla applicazione del provvedimento se non quelli limitati al trattamento economico derivante dalla applicazione delle fasce di merito per il livello più elevato e al rinnovo del nuovo contratto collettivo. Il servizio personalizzato promosso dal Consorzio Asmez di formazione e assistenza giuridico - amministrativa assiste i Comuni nelle varie fasi di adeguamento delle disposizioni regolamentari. Il programma integrato, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo BIANCO, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de "Il Sole 24Ore" presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010.

---

#### LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

##### **SEMINARIO: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010-2012. SCHEMI PRATICI E SIMULAZIONI OPERATIVE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA'**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 LUGLIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

##### **SEMINARIO: LE NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI: DECRETO LEGISLATIVO N.53 DEL 20 MARZO 2010**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 LUGLIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

##### **SEMINARIO: LE NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010 (D.L. 78/2010)**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 SETTEMBRE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-82-28

<http://formazione.asmez.it>

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 157 dell'8 Luglio 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

#### *DECRETI PRESIDENZIALI*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010** Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

#### *DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI*

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 aprile 2010** Modificazioni al decreto 23 luglio 2009 recante istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi.

#### *CIRCOLARI*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. 27** Nuove modalità di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato.

## NEWS ENTI LOCALI

### ENERGIA

## Entro luglio tavolo governo-regioni-enti locali su rinnovabili

**P**artirà entro luglio un tavolo comune tra Governo, Regioni, A-nci, Upi e Uncem per l'attuazione del piano nazionale sull'energia rinnovabile. Lo ha annunciato al termine della conferenza Unificata, il presidente dell'Unione delle comunità e degli enti montani, Enrico Borghi. "Si tratta di un risultato importante - ha commentato Borghi - per creare sinergie ed evitare conflitti e problemi come accaduto per la questione dei certificati verdi".

---

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### LEGAUTONOMIE

# I comuni hanno subito drastica riduzione risorse

**I**n questi ultimi anni i Comuni, hanno subito una drastica e progressiva riduzione delle risorse per effetto di scelte antifederaliste come l'abolizione dell'Ici sulla prima casa e il blocco dell'autonomia impositiva. Gli impatti delle diverse manovre finanziarie e i vincoli del patto di stabilità hanno notevolmente ridotto gli investimenti, oltre che nelle infrastrutture e nello sviluppo, anche nel settore sociale". Lo ha detto Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie e sindaco di Pisa, al convegno organizzato da Legautonomie a Roma, a Palazzo Valentini, dal titolo "Costi standard e costi sociali. Gli enti locali tra manovra economica e federalismo fiscale. Il futuro del welfare locale". "L'albero storto della finanza pubblica italiana, - continua Filippeschi - che ci viene rappresentato nella relazione sul federalismo fiscale presentata dal governo alle Camere e oggi nell'intervento a questo convegno dal professor Luca Antonimi della commissione tecnica paritetica, e' il frutto di queste scelte centralistiche e di un processo di attuazione del federalismo schizofrenico e contraddetto da manovre finanziarie centralistiche". "La manovra di 24 miliardi varata dal Governo e' destinata ad aggravare le difficoltà di Comuni e Regioni, - sottolinea il presidente - anche e soprattutto nel campo delle funzioni fondamentali, con ulteriori pesanti ripercussioni sull'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari". "In questo contesto e' difficile ragionare dei risparmi", ha concluso Marco Filippeschi.

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### LINEA AMICA

# Nell'ultima settimana quasi 1,5 milioni di contatti

È disponibile il Rapporto analitico sulla ventiseiesima settimana di attività del 2010 (dal 26 giugno al 2 luglio) di "Linea Amica". Nella settimana trascorsa è stata attivata la collaborazione, fra gli altri, con la Provincia di Foggia, la Provincia di Medio Campidano e con l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia. Nella sezione "Network" del portale è consultabile una cartina dell'Italia con l'elenco delle amministrazioni che collaborano con il network. Nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio il network ha raggiunto 1.441.900 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti assistiti da operatori sono stati 1.047.500, così distribuiti: 109.500 presso Ministeri (10,5%), 219.400 presso Enti previdenziali (20,9%), 52.000 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (5%), 73.100 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul Bonus Elettrico e il contact center di Linea Amica (6,8%), 10.500 presso Scuola e Università (1%), 303.300 presso Regioni e strutture sanitarie (29,1%), 279.700 presso Comuni, Province e strutture locali (26,7%). Nel dettaglio, le richieste arrivate a "Linea Amica" hanno riguardato per il 72,7% informazioni generiche sulla Pubblica Amministrazione, per il 20,7% problemi da risolvere, per il 2,3% segnalazioni di inefficienze della Pubblica Amministrazione, per lo 0,8% assistenza in materia di disabilità e per lo 0,2% segnalazioni positive. Relativamente ai contenuti delle richieste, il 17,8% ha riguardato lavoro e carriere, il 14% problemi previdenziali, il 13,2% politica e istituzioni, il 9,9% cittadini e vita pubblica, il 9,5% politiche sociali e sanità, il 6,5% trasporti e infrastrutture, il 6% giustizia e il 5,7% tasse. Le istanze hanno riguardato per il 46,8% Amministrazioni centrali, per il 29% Enti pubblici (Inps, Agenzia delle Entrate ecc.), per il 17,1% Enti locali e per il 4,8% Regioni. Per quanto riguarda la provenienza territoriale, il 30,5% è giunto dal Centro, il 30,2% delle richieste dal Sud, il 20,1% dal Nord Ovest, il 9,8% dalle Isole e il 9,5% dal Nord Est. In particolare le richieste più numerose sono giunte dal Lazio (22,5%), dalla Campania (19,2%), dalla Lombardia (13%), dalla Sicilia (9,2%), dal Piemonte (5,6%) e dalla Puglia (5,3%). Nell'ultima settimana di operatività il tempo medio di attesa telefonico è stato di 38 secondi. L'81,3% dei contatti in entrata è stato evaso dal Front Office, il 5,6% è stato evaso dal Back Office, mentre il 13,1% delle istanze risulta in lavorazione tra il Back Office Formez PA e i partner esterni.

Fonte FUNZIONE PUBBLICA

## NEWS ENTI LOCALI

Il 16 luglio in varie città del Piemonte

# I comuni spengono la luce contro i tagli

**N**ella notte del prossimo 16 luglio in diversi comuni del Piemonte sarà spenta l'illuminazione pubblica per protestare contro la Manovra del Governo. L'iniziativa, il cui slogan è "Comuni al buio. Paghiamo sempre noi", è lanciata dal Movimento dei sindaci del Piemonte, con l'adesione dell'Anci regionale. "Abbiamo deciso questa forma di contestazione - spiega Luca Gosso, sindaco di Busca (Cuneo) e promotore del Movimento regionale con i sindaci di Centallo, di Borgo San Dalmazzo e di Cuneo - per rendere consapevoli i nostri concittadini dell'ingiustizia di cui saranno vittima i Comuni, specialmente i virtuosi, quelli cioè con i bilanci in regola e rispettosi del Patto di stabilità, con l'annunciata manovra finanziaria. Il nostro movimento - aggiunge - non appartiene a nessun schieramento politico e si è costituito quasi spontaneamente nell'autunno scorso sulla scia di quello veneto. Noi sindaci, già oberati dal Patto di stabilità, ci troviamo ora a fare i conti con i nuovi tagli e con nuove incombenze, come la preannunciata service tax". I sindaci precisano di "non contestare i tagli né la loro entità" ma chiedono di "non essere di nuovo i soli a pagare". Da loro anche una proposta: "lasciare ad ogni comune il 20% dell'Irpef versato dai propri contribuenti, invece dei trasferimenti statali. È una proposta - dicono - discutibile e migliorabile. Ma concreta ed onesta, sulla quale l'Anci Piemonte non si è ancora pronunciata".

---

Fonte RAINNEWS24.IT



**NEWS ENTI LOCALI**

La manovra

**Presto il nuovo Redditometro, con viaggi e minicar**

**I**l Fisco affila le armi del Redditometro. Ne aggiorna i parametri mandando in soffitta le roulotte ma introducendo tra le spese da monitorare l'acquisto di minicar, le iscrizioni a scuole esclusive e gli esborzi per viaggi, dalle crociere al safari. La nuova versione del Redditometro - ed e' questa forse la novità maggiore - guarderà alla composizione del nucleo familiare e terrà conto delle diversità territoriali, non solo tra Nord e Sud ma anche tra città metropolitane e piccoli paesi: perché un conto e' vivere in affitto a Milano, altra cosa e' farlo appunto in un piccolo borgo. Per ora il nuovo redditometro e' un "ipotesi" messa al confronto con le categorie. Altri cambiamenti potranno essere introdotti, come valutazione più attenta degli aspetti delle famiglie di fatto. Ma certo la strada intrapresa e' chiara. L'Agenzia delle Entrate dichiara guerra all'evasione e, fa sapere, ha stru-

menti efficaci al suo fianco. Solo guardando alle auto di potente cilindrata acquistate nel 2007, ha scovato 97mila contribuenti che hanno speso il doppio di quanto guadagnano in un anno: il 15% sono dipendenti, il 25% imprenditori, il 48% lavoratori autonomi. Come dire, contribuente avvisato mezzo salvato: anche perché uno degli effetti che si vuole raggiungere e' proprio quello della deterrenza che spinge i contribuenti a dichiarare il giusto. Per mettere a punto questo nuovo strumento di accertamento sintetico del reddito, l'Agenzia delle Entrate e' partita da una selezione di un campione di più di 800 mila famiglie che sono state suddivise in gruppi omogenei, per ora basati sulle stesse classi Istat (i single sotto i 35 anni, le coppie con un figlio, ecc.). La novità più appariscente riguarda comunque gli indicatori utilizzati. Il Parlamento aveva chiesto di cambiare passo,

di aggiornare uno strumento oramai datato. Ed ecco che, per risalire al reddito, si guarderà al possesso di case, alle spese per l'affitto, ai consumi per energia, gas, mutuo ma anche alle spese per la ristrutturazione (tutti dati che il fisco possiede già). Ci sono poi i mezzi di trasporto: alle auto e ai natanti si affiancano anche i motocicli e le mini-car, nonché gli acquisti in leasing. Dai primi controlli, ad esempio, e' emerso che sono molti a pagare rate di leasing superiori a quanto dichiarato. Il fisco utilizzerà comunque anche altri dati, relativi al tempo libero: le spese di viaggio, l'iscrizione a centri ippici e centri benessere, l'associazione a circoli esclusivi e gli acquisti presso case d'asta. Si guarderà anche all'iscrizione a scuole private, ma solo a quelle particolarmente costose. Tutti i dati utilizzati riguardano importi certi, niente stime e l'accertamento scatterà solo quando ci

sarà una discrepanza di rilievo tra quanto speso e quanto dichiarato. Arriverà allora l'avviso del fisco e, ovviamente, il contribuente o si adegua o dovrà dimostrare di avere altre fonti di reddito (come vincite alle lotterie o eredità). I commercialisti hanno comunque chiesto di "riequilibrare" la possibilità di difesa dei contribuenti, consentendo ad esempio di considerare il caso in cui acquisti o spese sono state fatte da parenti vicini, oppure valutando, al posto della famiglia tradizionale, quella composta da coppie di fatto, magari conviventi e con figli. L'altro nodo riguarda poi il rapporto con gli studi di settore. Non a caso alcune categorie, come la Cna, hanno detto chiaramente che per i controlli sui propri associati, lo strumento più affidabile e' proprio quello degli studi.

Fonte RAINNEWS24.IT

## NEWS ENTI LOCALI

### CONSULTA

# Elezioni, sì a impugnazione rapida

I candidati e le liste escluse alle elezioni comunali e provinciali potranno impugnare subito la decisione che li ha messi fuori gioco, senza aspettare, come avviene ora, la proclamazione degli eletti. Il via libera viene dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83-undecies del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nella parte in cui escludeva l'autonoma e immediata impugnabilità di questi atti, la cui legittimità poteva essere contestata solo a elezioni ultimate. La questione era stata sollevata dal Tar della Liguria, a cui si erano rivolti i candidati per la carica di consigliere provinciale di Savona e i presentatori della lista «Il popolo della libertà-Berlusconi per Vaccarezza», dopo essere stati esclusi dalla competizione elettorale. Posticipare l'impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati a un momento successivo allo svolgimento delle elezioni «preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti», ha stabilito la Corte con la sentenza 236/2010. Il tutto con «conseguente violazione» degli articoli 24 (diritto di difesa) e 113 della Costituzione, che stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Infatti, ragiona la Consulta, visto che «l'interesse del candidato è quello di partecipare a una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, ogni forma di tutela che intervenga a elezioni concluse appare inidonea a evitare che l'esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

Sentenza Tar della Sardegna

## **Il tecnico diplomato non è subordinato al laureato**

**R**espinto al mittente il principio di subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E rivendicata, nello stesso tempo, la competenza del perito industriale alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica. Dopo circa otto anni da una pronuncia del Tar della Sardegna che aveva messo in discussione la competenza di questi professionisti in materia, ci pensa ora una nuova sentenza (n. 1361 del 28 maggio 2010) sempre del tribunale della regione, a fare chiarezza tra quelle stesse competenze professionali, spesso stravolte dalla stessa magistratura. La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società che avevano perso una gara di appalto pubblico per i servizi di illuminazione pubblica per un piccolo comune della regione Sardegna. Una sconfitta ingiustificata per le due imprese

che, tra gli altri motivi, avevano evidenziato la assoluta mancanza di competenza professionale alla progettazione del perito industriale. Ed è proprio qui che interviene la magistratura che, accogliendo le argomentazioni del Cnpi intervenuto ad opponendum, sottolinea con forza un principio: in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza professionale del perito industriale è «propria». Ma non solo competenze, perché con la sentenza la Prima Sezione del Tar Sardegna, ha affermato un'altra importante regola: non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. In pratica «a prescindere dalla competenza professionale propria del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, è

stato redatto da un gruppo di lavoro “misto” a capo del quale vi è il progettista responsabile, perito industriale, ma all'interno di esso figurano specifiche figure professionali». Inoltre, dal progetto esecutivo risulta che le relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un ingegnere. Non ha alcun fondamento, quindi, la censura proposta che parla di sconfinamento delle competenze dei periti industriali perché, nel caso in esame, il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro misto non può esser messa in discussione. Nel caso specifico, dicono i magistrati del tribunale regionale, la progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione è stata eseguita dal perito industriale, progettista responsabile del gruppo misto di professionisti, all'interno

del quale figurano specifiche figure professionali specialistiche (due ingegneri e tre periti industriali, oltre cinque collaboratori). E questo porta con sé un altro principio fondamentale: è legittimo e incontrovertito che il perito industriale sia responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all'attività di progetto da esso eseguita in ordine all'affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale.

La Conferenza stato-città ha approvato gli schemi di decreto del Ministero dell'economia

## All'appello sul Patto di stabilità

*Dagli enti dati alla Ragioneria. Errori in buona fede salvi*

La Conferenza stato-città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno, ha approvato gli schemi di decreto del Ministero dell'economia relativi alla determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, per il triennio 2010/2012, e al monitoraggio semestrale per l'anno 2010. Gli enti soggetti al patto trasmettono, al Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, le informazioni relative agli obiettivi programmatici del patto per il triennio, ai sensi del comma 14 dell'articolo 77-bis del dl n. 112/2008, con le modalità e i prospetti definiti nel decreto stesso. I prospetti vanno trasmessi, utilizzando esclusivamente il sistema web previsto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di rideterminazione degli obiettivi, con compensazione con gli obiettivi degli altri enti residenti nella stessa regione, questi vanno nuovamente trasmessi nei successivi 15 giorni e il nuovo obiettivo va inserito nella cella denominata saldo obiettivo rideterminato (patto regionale) allegato al decreto. Le variazioni possono, comunque, essere effettuate entro l'anno di riferimento. Gli enti locali che non trasmettono gli obiettivi nei tempi indicati, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno. Rispetto

alla prima versione inviata all'Anci e all'Upi è stata eliminata la previsione che considerava inadempimento al patto di stabilità anche l'erroneo inserimento di dati non veritieri. In relazione al monitoraggio, la normativa prevede la rilevazione generalizzata degli enti sottoposti al patto di stabilità, che debbono inviare, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di cassa e di competenza. Lo schema di decreto chiarisce che in caso di mancata emanazione in tempi utili, entro il 31 luglio, la data per l'invio è fissata a 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto stesso. Anche per la trasmissione dei dati semestrali deve essere utilizzato, esclusivamente, il sistema web previsto per il patto di stabilità interno. Lo schema di decreto chiarisce che i dati relativi al monitoraggio per il secondo semestre - dati annuali - in quanto cumulati, devono risultare almeno uguali a quelli relativi al primo semestre, il sistema genera, in caso contrario, un messaggio di warning e sarà necessario modificare nel sistema i dati relativi al primo semestre 2010. A parte i riferimenti alla normativa esistente e a quanto già indicato nella circolare n. 15 del 30 marzo scorso i due schemi di decreto contengono riferimenti interessanti per la corretta gestione

del patto di stabilità interno. In particolare si segnala, per la determinazione del saldo obiettivo, che la Ragioneria Generale ha provveduto ad aggiornare automaticamente i prospetti informatici con i dati del 2007 ottenuti dai certificati del conto del bilancio 2007, che gli enti locali hanno presentato al Ministero dell'interno e pertanto nessun dato di quell'anno deve essere inserito. Con l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis, le riscossioni in conto capitale relative alle cessioni di azioni o quote di società, nonché le risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi e le risorse relative alla vendita degli immobili, non possono più essere escluse dal saldo finanziario preso a base di riferimento, anno 2007, e dal saldo degli anni di gestione del patto, anni 2010 e 2011. È stato previsto che gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 possono avvalersi del nuovo quadro normativo. L'articolo 4, comma 4-quinquies del dl n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica della norma disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle suddette entrate nell'anno 2009, sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti le entrate straordinarie sono incluse sia nella base di riferimento che nei

risultati. Un punto importante, chiarito dallo schema di decreto sugli obiettivi, fa riferimento alle risorse provenienti dall'Unione europea: queste non sono considerate nel saldo finanziario 2007 assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, così come le relative spese correnti e in conto capitale. L'esclusione opera a partire dall'anno corrente per le risorse provenienti anche indirettamente dall'Ue intendendo per tali quelle assegnate per il tramite della regione o della provincia di appartenenza. Infine lo schema di decreto chiarisce che in assenza di disposizioni legislative si ritiene opportuno che, per l'anno 2012, venga confermato lo stesso obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011. Non è più vigente la norma che prevedeva che, per i soli comuni con saldo finanziario di competenza mista negativo, l'entità del concorso alla manovra fosse determinata individuando il minore fra l'importo ottenuto con l'applicazione delle percentuali previste e di quello corrispondente al 20% delle spese finali, considerate in termini di competenza mista. Anche per il 2010 gli enti possono escludere dal saldo i pagamenti in conto residui, relativi a spese di investimento, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni

regolarmente assunti e i pagamenti in conto capitale per impegni già assunti e finanziati dal minor onere per interessi dovuto alla riduzione dei tassi (le voci da escludere trovano evidenza nelle voci S13 e S14 del modello relativo al monito-

raggio). Gli enti locali che hanno rispettato il patto per l'anno 2009 possono escludere dal saldo rilevante dei pagamenti in conto capitale un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale, risultanti dal rendiconto 2008. Il

decreto ricorda, infine, che gli effetti finanziari delle sanzioni non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno e, pertanto, il modello del monitoraggio prevede la voce SANZ 10 in cui l'ente sanzionato designa l'effetto fi-

nanziario, indicando la stima della minore spesa connessa al divieto di assunzione di personale e al limite agli impegni correnti.

**Eugenio Piscino**

**MANOVRA 2010/Parere della Corte conti Piemonte sulla corretta interpretazione dell'art. 14**

## **Un blocco assunzioni vecchio stile**

*Stop con spesa per personale pari o oltre il 50% della corrente*

**I**l blocco delle assunzioni per gli enti locali non virtuosi vale per tutto il 2010, con le regole del vecchio testo dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, col parere 29 giugno 2010, n. 46, chiarisce la portata dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, che modificando il testo dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 ha suscitato non poca confusione. Il testo previgente prevedeva che fino all'emanazione del Dpcm-fantasma previsto dal comma 6 del medesimo articolo 76 fosse vietato agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Il nuovo comma 7 ora dispone: «è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Di conseguenza, il divieto di assumere scatta se l'incidenza del personale sia pari al 40% (con un abbassamento di 10 punti percentuali rispetto al precedente testo) e si tratta di un divieto a regime, non più condizionato dall'eventuale emanazione del Dpcm. Inoltre, per gli enti virtuosi viene introdotto il limite alle assunzioni, consistente nel quinto della spesa corrispondente alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente. Il problema sorge perché l'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 non si limita a modificare l'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, ma prosegue così: «La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010». In apparenza, allora, mancando una chiara regolamentazione di diritto transitorio, l'effetto dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 è di eliminare per la residua parte dell'anno 2010 il divieto assoluto alle assunzioni, incombente sugli enti con un indice della spesa di personale sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50%. La magistratura contabile piemontese spiega che le cose non stanno così. In realtà, sia pure in modo poco ortodoso, l'articolo 14, comma 9, introduce una regola di diritto transitorio, nell'affermare l'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 76, comma 7, a partire dal primo gennaio 2011. In sostanza, il legislatore ha posto in essere un'originale (ma sul piano della tecnica legislativa, discutibile) operazione di modifica del testo di una norma con effetto differito. Insomma, il testo dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 deve considerarsi effettivamente novellato a decorrere dal primo gennaio 2011. La conseguenza è che fino al 31 dicembre 2010, come afferma la Sezione Piemonte «è da ritenersi vigente, a tutto il 2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, originariamente previsto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti». In altre parole, la manovra estiva, lungi dall'intento di voler consentire agli enti non virtuosi le assunzioni fino a ieri vietate, mantiene in essere gli effetti del divieto assoluto di assunzione a carico degli enti con incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50% fino al 31/12/2010. Dal primo gennaio 2011 il «tetto» della virtuosità si abbassa di 10 punti percentuali. Sicché gli enti con incidenza delle spese di personale comprese tra il 40 e il 49,99 per cento hanno sostanzialmente poco più di sei mesi di tempo per ridurla e cercare di evitare di incappare nel divieto di assunzioni più rigido. Le conclusioni della Sezione Piemonte non pare, comunque, possano chiudere del tutto le incertezze. Infatti, nulla esclude la sostenibilità della tesi secondo la quale la norma spuria di diritto transitorio contenuta nell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 spostati alla data del primo gennaio 2011 l'applicazione della sola limitazione delle assunzioni al 20% della spesa delle cessazioni registratesi nell'anno 2010 per gli enti virtuosi, mentre per gli enti non virtuosi l'abbassamento dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti dal 50 al 40% sia immediatamente operativo. Come sempre, il legislatore ha la possibilità di risolvere ogni questione, con un'accorta modifica del testo normativo in sede di conversione del dl 78/2010.

**Luigi Oliveri**

Dia estesa a medie strutture di vendita

## Parma virtuosa sulla Bolkestein

**I**l Comune di Parma è il più «virtuoso» nel recepimento della Direttiva Bolkestein e sta lavorando per estendere la Dia immediata (Dichiarazione di inizio attività) anche alle medie strutture di vendita. La notizia è emersa nel corso dell'incontro «Bolkestein: più facile aprire punti vendita in Italia?» organizzato da Confimprese in collaborazione con lo studio legale Cocuzza & Associati. «La strada per la liberalizzazione delle aperture commer-

ciali dal punto di vista tecnico-giuridico», sottolinea Vincenzo Fusco, funzionario sviluppo economico del Comune di Parma, «passa attraverso la Dia immediata, che diventerà una modalità per il futuro. È necessario, però, chiedere alle amministrazioni locali di rispettare la snellezza delle procedure e alle imprese di recepire i principali input della Direttiva». Sulla carta, dunque, l'implementazione della Bolkestein potrebbe contribuire a eliminare le barriere,

ma di fatto è necessario attendere per capire quanto estensiva sarà l'interpretazione delle eccezioni da parte degli enti locali. «Se i giorni per l'apertura di un'impresa sono solo 4 in Belgio», chiarisce Cristina Ferrini, segretario generale Confimprese, «salgono a 10 nel Belpaese che, per effetto della burocrazia, si posiziona solo al 78° posto della classifica dei paesi dove è più conveniente investire. Per liberarsi dagli eccessi burocratici è essenziale far

decollare l'economia reale. Del resto, anche sul piano istituzionale, ci sono iniziative per dare ossigeno al commercio quali lo Statuto delle imprese proposto dall'onorevole Raffaello Vignali, il riordino dello Suap e uno schema di disegno di legge costituzionale recante alcune modifiche agli artt. 41 e 118, comma quarto, della Costituzione».

**Giovanni Galli**

**MANOVRA 2010/L'interpretazione della disposizione relativa ai dipendenti pubblici**

# Un tetto sul tetto agli stipendi

*Trattamento congelato. Esclusi produttività e risultato – Fra i vincoli introdotti, il congelamento è il più difficile da comprendere*

Il tetto al trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici, imposto dal dl 78/2010, non può estendersi alla retribuzione di risultato ed ai premi per la produttività. La manovra introduce un tetto per il trattamento economico individuale dei dipendenti e dei dirigenti, con il vincolo per tutti di non superare, nei prossimi tre anni, la misura del trattamento in godimento nel 2010 (art. 9, comma 19), e per i dirigenti, del limite del trattamento economico del precedente contratto, fatta sempre salva, per gli stipendi superiori a 90 mila euro, la decurtazione del 5%. Coerentemente con questo limite, il d.l. 78 prevede che, negli anni dal 2011 al 2013, le progressioni di carriera avranno effetti solo giuridici e non economici. Il congelamento del trattamento economico individuale al 2010 è, fra i diversi vincoli introdotti, il più difficile da comprendere, interpretare e applicare. La disposizione prevede testualmente: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, ...». La formulazione della norma è

dubbia e si presta a interpretazioni non univoche. Secondo la tesi più gettonata, nella locuzione «trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio» pare debbano essere incluse anche le componenti retributive collegate a una specifica prestazione (straordinario, reperibilità, turnazione, rischio, maneggio valori, ecc) e alla qualità della prestazione resa (risultato e premio di produttività). Questa interpretazione letterale del testo normativo presenta almeno due profili di sospetta illegittimità costituzionale. Innanzitutto, annulla l'autonomia organizzativa delle amministrazioni locali, garantita dalla Carta costituzionale, e di recente esaltata dalla riforma Brunetta con il rafforzamento dei poteri datoriali dei dirigenti. Se così stessero le cose, solo i dipendenti che hanno svolto straordinario, reperibilità, turni, ecc nel 2010, potranno continuare negli anni successivi a rendere le stesse prestazioni, gli altri no, a meno di svolgerle senza la correlata remunerazione, in aperta violazione dell'articolo 36 della Costituzione. Non sarebbe, dunque, possibile sostituire, per esempio, l'economista, per l'impossibilità di erogare al nuovo incaricato l'indennità di maneggio valori di cui non aveva il go-

dimento nel 2010. Ma non basta. Soltanto i dipendenti valutati «meritevoli» nel 2010, avrebbero interesse a continuare a essere produttivi fino al 2013. Gli altri no, perché i loro miglioramenti di performance resterebbero senza un riconoscimento economico. E gli esempi potrebbero continuare. È palese, quindi, che, se la norma dovesse essere applicata in questo modo, verrebbero annullati significativi spazi di autonomia organizzativa, con effetti negativi, quindi, sulla qualità dei servizi e delle prestazioni. È da aggiungere che gli enti locali non conseguirebbero risparmi di spesa, considerato che le eventuali economie non potrebbero essere acquisite al bilancio dell'ente, ma dovrebbero essere riversate nel fondo per il trattamento accessorio dell'anno successivo, per espressa previsione dei contratti di lavoro del personale delle categorie e dell'area della dirigenza, non modificati sul punto dal dl 78/2010. Una diversa interpretazione, logico-sistematica della disposizione, potrebbe essere sufficiente, allora, a superare i dubbi esposti e potrebbe consentirne l'applicazione senza le ripercussioni sull'organizzazione di cui si è fatto cenno. Secondo questa diversa tesi, nella locuzione

«trattamento economico complessivo, ivi compreso, il trattamento accessorio» andrebbero incluse, mutuando i concetti dalla normativa pensionistica, solo le componenti (anche accessorie) fisse, continuative o ricorrenti, cioè sia quelle che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, come remunerazione per la normale attività lavorativa svolta, sia quelle che ricompensano con compensi continuati o ricorrenti, la speciale mansione esercitata presso l'ente. Dovrebbero rientrare, quindi, nel concetto di stipendio in godimento, oltre al trattamento tabellare e alla retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di comparto, e la retribuzione di posizione per i dirigenti e le posizioni organizzative e le alte professionalità; per i segretari comunali, l'indennità di posizione (ma non la sua maggiorazione o l'indennità per la direzione), nonché le speciali indennità previste per gli appartenenti all'area di vigilanza o al personale docente e educativo. Al contrario, dovrebbero restare fuori dal calcolo le indennità di risultato e il premio di produttività, collegati alla qualità della prestazione resa, sia gli incentivi Merloni o per l'avvocatura, i diritti di rogito per i segretari comunali, le indennità di disagio,



**05/07/2010**

rischio, turnazione, per ma-  
neggio valori, di responsa-  
bilità di procedimento, ecc,  
che hanno natura di corri-  
spettivo variabile e non con-  
tinuativo. Il legislatore, in  
sede di conversione, do-  
vrebbe fare chiarezza, come  
per numerosi altri aspetti. È  
evidente che la soluzione  
migliore sarebbe lo stralcio  
della disposizione, o, alme-  
no il riferimento del tetto al  
complesso delle retribuzioni  
corrisposte dall'ente e non a  
quelle del singolo dipenden-  
te.

**Giuseppe Panassidi**  
**Luigi Oliveri**

## TAR SARDEGNA

# Commissioni concorso nominate dai dirigenti

Le commissioni di concorso devono essere nominate da parte del dirigente e la eventuale scelta da parte delle giunte determina la illegittimità della composizione, il che travolge interamente la procedura concorsuale, determinando l'annullamento dei suoi esiti finali. Questo principio si applica anche se il regolamento dell'ente attribuisce alla giunta tale competenza. La presidenza di questi organismi può essere legittimamente attribuita al segretario, in luogo dei dirigenti. Le commissioni non devono necessariamente predisporre preventivamente i criteri per le valutazioni delle prove orali: tale vincolo sussiste esclusivamente per l'esame dei titoli. Possono essere così riassunti i principi dettati dal Tar della Sardegna, seconda sezione, nella recente sentenza n. 1396/2010. Siamo in presenza di principi che non hanno carattere innovativo, ma che sono riassunti in modo assai chiaro e che sono riaffermati così da sotto-

lineare la natura consolidata di queste interpretazioni. A partire dalla legge n. 142/1990, principio riaffermato in modo ancora più chiaro, dal dlgs n. 29/1993, dalle leggi cd Bassanini e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato stabilito il principio della distinzione o separazione delle competenze tra gli organi politici ed i dirigenti. La linea di demarcazione è data dal carattere di indirizzo, programmazione e/o controllo dell'atto, dal che ne deriva la attribuzione agli organi di governo, ovvero dall'essere un provvedimento gestionale, dal che ne deriva la attribuzione ai dirigenti. Questa ripartizione non muta neppure nel caso in cui l'atto gestionale ha, come nel caso specifico, un elevato grado di discrezionalità. E si deve considerare pacifico che «la nomina della commissione esaminatrice non ha natura di atto d'indirizzo e rientra nelle competenze dell'apparato burocratico». Una eccezione a questo principio si

ha unicamente nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, in cui le competenze gestionali possono essere attribuite a singoli componenti la giunta: «solo in tal caso si potrebbe ammettere l'attribuzione ai membri della giunta comunale della competenza ad adottare atti di natura tecnico-gestionale». Si badi bene: in questo caso la competenza risulta attribuita al sindaco o all'assessore che è individuato come responsabile e non alla giunta nel suo complesso. Non osta in alcun modo a tale conclusione che il regolamento attribuisca questa competenza alla giunta: tale scelta deve essere definita come «illegittima», in quanto i regolamenti devono necessariamente sottostare al principio della distinzione delle competenze tra gli organi di governo ed i dirigenti. Principio che peraltro rientra nelle funzioni fondamentali, quindi è una materia che è riservata alla legislazione nazionale. I segretari possono vedersi attribuita dai regolamenti co-

munali la presidenza di commissioni di concorso in quanto ciò non viola il principio della distinzione delle competenze tra gli organi di governo ed i dirigenti. La scelta del segretario costituisce in tale ambito una delle opportunità che l'ordinamento offre alla valutazione autonoma delle singole amministrazioni. Relativamente alla mancata preventiva predisposizione dei criteri per la valutazione delle prove orali la sentenza, richiamando la giurisprudenza prevalente, chiarisce che «nell'ambito di concorsi a posti di pubblico impiego la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche delle prove scritte che sono rimesse alla sua discrezionalità tecnica». Tale principio può essere esteso anche alle prove orali per la stretta affinità esistente.

**Giuseppe Rambaudi**

## CORTE DI CASSAZIONE

# Domenica ecologica, divieti anche per chi sta in centro

**I**l divieto di circolazione per la domenica ecologica colpisce i cittadini residenti in pieno centro storico (nell'area vietata) e anche se i cartelli sono stati posizionati all'esterno del perimetro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13730/2010, ha accolto il ricorso del comune di Brescia. L'automobilista era riuscito a farsi annullare una multa elevata dagli agenti di polizia per violazione del divieto di andare a piedi, previsto per una domenica del 2005. L'uomo si era difeso sostenendo che era residente nel centro storico, all'interno del perimetro nel quale era in vigore l'obbligo di andare

a piedi. Il giudice di pace aveva condiviso questa tesi invalidando il verbale dal momento che - aveva sostenuto - , «il divieto era stato pubblicizzato con l'apposita segnaletica solo ai punti di accesso alle zone interessate, sicché non era visibile a chi, come l'opponente, si trovava all'interno di detta zona ivi residente». Contro questa decisione l'ente locale ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, ha vinto. In particolare la seconda sezione civile ha motivato che «l'ordinanza sindacale che istituisce il blocco del traffico nelle zone del centro storico, risulta adeguatamente pubblicizzata nel caso in cui sia stata af-

fissa all'albo pretorio e diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, anche se è mancata l'apposizione della relativa segnaletica in ogni singola strada posta all'interno del perimetro di divieto». Recentemente la Suprema corte ha affermato, con la sentenza n. 15769 del 2009, in un caso nel quale veniva in questione un'ordinanza sindacale, emessa nel vigore del nuovo codice della strada, recante il divieto di circolazione delle auto (a targhe alterne) per ragioni di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, che «incombe sulla pubblica amministrazione l'obbligo di adottare tutte le possibili, e per que-

sto esaustive, misure d'informazione, di modo che qualunque utente di tali strade non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione, occorrendo altresì l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le strade di accesso alla zona nella quale la circolazione è preclusa». E secondo Piazza Cavour pubblicizzare attraverso gli annunci dei mass medi e mettere i cartelli fuori dal centro storico sono due sistemi sufficienti a sorreggere la validità della multa.

**Debora Alberici**

Il dl 2/2010 lega le mani alle province. Prioritari i conti pubblici

# I circondari in soffitta

*No alle previsioni statutarie in contrasto*

**L**a norma di cui all'art. 1, comma 1-ter, del decreto legge 25/1/2010 n. 2, come convertito dalla legge n. 42 del 26 marzo, è applicabile anche ad una provincia, il cui territorio è attualmente suddiviso in circondari, che sostiene che tale organizzazione non incide sui costi dei servizi? La disposizione richiamata, inserendo il comma 185 bis dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 (legge 191/2009), ha stabilito la soppressione dei «circondari provinciali esistenti» e l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del Touel, che prevedevano la possibilità di suddividere il territorio provinciale in circondari, di istituire l'assemblea dei sindaci e di nominare un presidente. La particolare valenza della nuova disciplina deriva dalle finalità perseguite dal legislatore di tutela di interessi generali in materia di politiche di bilancio statali, trattandosi di disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, le previsioni statutarie contrastanti con tali norme non sono consentite, indipendentemente dalla esiguità o meno delle spese sostenute da ciascuna

Provincia per i costi dei servizi e per gli eventuali emolumenti spettanti ai consiglieri di circondario. In proposito la Corte costituzionale (sent. n. 64/2005) ha ritenuto non contestabile il potere statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse agli obiettivi nazionali ed agli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio pur se questi si traducono inevitabilmente, per i riflessi di natura organizzativa, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. **VICE-SINDACO IN CONSIGLIO - Il vicesindaco, in funzione vicaria del sindaco deceduto, può partecipare, con diritto di voto, alle sedute del consiglio, in un comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti?** Il Consiglio di stato, con parere n. 94/96 del 21/2/1996, da ritenersi tuttora attuale non essendo intervenuta alcuna innovazione legislativa, ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, in cui vige la regola dell'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del

consiglio, con diritto di voto. Ciò in quanto non pare concepibile che tali funzioni «vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive». Il Supremo consesso è intervenuto nuovamente sulla tematica concernente i poteri del vicesindaco (sez. I, parere n. 501 del 14/6/2001) e, pur non soffermandosi sulla specifica questione, non ha contraddetto la precedente pronuncia. Trova, pertanto, conferma l'orientamento secondo il quale il vicesindaco, in caso di decesso del sindaco, non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale. **INELEGGIBILITÀ CONSIGLIERI - Può considerarsi ineleggibile un consigliere di un ente che voglia candidarsi sindaco presso un altro comune?** L'art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo 267/2000 prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comu-

nale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. La norma sembrerebbe stabilire, con il termine «rispettivamente», una correlazione tra la tipologia di cariche, sancendo l'ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune, e l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi riveste la medesima carica in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate nella norma. Tuttavia la I Sezione della Corte di cassazione, in data 20/5/2006, con sentenza n. 11894, si è pronunciata a favore dell'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. In senso conforme all'indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione, si è recentemente espressa l'Avvocatura generale dello Stato. Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie ricorre l'ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000.

Una disamina delle disposizioni di riorganizzazione contenute nella manovra correttiva

# Partecipate, restyling con paletti

*Interessate società pubbliche. Scadenze, resta la legge del '09*

**D**a diversi anni il legislatore ci ha abituato a provvedimenti restrittivi sulle società partecipate dagli enti locali. Per contro, come rimarcato dalla Sezione autonomie della Corte del 30/6/2010 n. 38, la numerosità del «fenomeno» è aumentata nel tempo e in taluni casi: «la costituzione e la partecipazione in società costituisce uno strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali». Con le disposizioni previste dall'art. 14 comma 32 della manovra 2010 (dl 78/2010) il legislatore ha imposto un processo di riorganizzazione delle partecipazioni che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27,28,29 della LF 2008, prevede: · che i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti non possano costituire o partecipare a società a meno non prevedano una partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti e siano costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30 mila abitanti; · che i comuni tra 30 mila e 50 mila abitanti possano detenere una sola società. · che entro il 31/12/2010 i comuni debbano mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni. Il dibattito sull'ambito applicativo della norma si è subito animato tra gli addetti ai lavori e ha trovato una sua chiosa proprio nella citata delibera della Corte che, tuttavia, non si può ritenere condivisibile nella parte in cui ritiene non più ammissibile la costituzione di società miste (ex art. 23-bis, comma 2, lett. b). Del resto la norma pone due ordini di problematiche: 1. il coordinamento con le norme esistenti; 2. il diritto civile che regola la vita delle società capitalistiche. Con riferimento al primo aspetto, coerentemente con la finalità complessiva del provvedimento che tende a ridurre la spesa pubblica, ad incentivare le privatizzazioni dei servizi e le forme di gestione associata, si ritiene che l'ambito di applicazione sia rivolto alle sole società interamente pubbliche. Per esse, dopo aver superato lo scoglio della verifica dei requisiti di scopo e di oggetto stabiliti dalla LF 2008, si richiede il superamento anche del requisito dimensionale. In sintesi, il legislatore ritiene non che non sia più accettabile che ogni comune abbia la sua società in house providing ma che l'ambito territoriale di riferimento dei servizi erogati superi almeno i 30 mila abitanti. Circa la scadenza operativa degli affidamenti in house in essere valgono le regole previste dal novellato

art. 23-bis (art. 15, comma 1, del dl 25 settembre 2009, n. 135 convertito con legge n. 116/2009): a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta «in house» cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; b) gli affidamenti diretti a società interamente pubbliche che non rispondano ai requisiti sopra indicati cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2010. Dopo di che, eventuali ulteriori affidamenti in house providing, dovranno essere assoggettati alle regole previste dal novellato art. 23-bis con particolare riferimento alla preventiva richiesta del parere all'Antitrust secondo le modalità stabilite dal regolamento in corso di approvazione (Camera dei deputati Dossier AC0519). Ciò nonostante nel caso a), gli affidamenti in essere non cesseranno al 31/12/2011 qualora i comuni, con procedura a evidenza pubblica cedano almeno il 40% del capitale ad imprenditori privati a cui affidare anche la gestione operativa dei servizi oggetto della gara. Del resto l'emendamento presentato dal relatore Azzolini (pag. 21 di ItaliaOggi del-

l'1/7/2010) nel prorogare al 31/12/2010 la scadenza di cui all'art. 14 comma 32 al 31/12/2011 ha l'intento non solo di offrire più tempo ai comuni per realizzare questo complesso percorso di riorganizzazione delle partecipazioni, come auspicato dalla stessa Corte, ma proprio quello di contemplare la possibilità di scegliere coerentemente con quanto stabilito dall'art. 23-bis il modello della società mista. In aggiunta lo stesso emendamento propone di demandare a un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 78, le modalità attuative del processo di «dimagrimento forzato» delle partecipazioni comunali nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione proprio perché il Legislatore ha maturato la consapevolezza che l'efficacia della norma si scontrerà con gli impedimenti concreti imposti dal diritto civile. Ed è soprattutto per questo motivo che la nuova norma si ritiene inapplicabile alle società già aperte al capitale privato, con particolare riferimento alle società miste. I comuni, infatti, potrebbero non avere le quote sociali sufficienti per deliberare lo scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione e qualora l'avessero, i privati avrebbero buon

gioco ad agire nei loro confronti per essere venuti meno agli accordi contrattuali assunti in base alle procedure a evidenza pubblica con le quali, a norma di legge, si è dato vista alle società in questione. Analogamente un'alienazione forzata delle quote sociali in mano ai comuni produrrebbe un danno alla p.a. poiché si tratterebbe di quote, ancorché di maggioranza, prive di mercato. Infatti considerato che alla scadenza dei con-

tratti di servizio in essere, la potestà dell'affidamento della loro gestione ritorni in mano ai comuni, quale soggetto privato acquisterebbe delle quote di una società che gestisce servizi pubblici affidati ai soci privati già facenti parte della compagine sociale? Ulteriori ipotesi di esclusione potranno ragionevolmente riguardare le società costituite sulla base di una disposizione normativa (anche regionale) preesistente alla recente mano-

vra sempre che non venga in questo modo pregiudicata la concorrenza nel mercato. In ultimo occorre richiamare l'attenzione sulla delibera di ricognizione ex art. 3, commi 27, 28, 29 della LF 2008 che tutti gli enti locali devono assumere entro il 31/12/2010 (termine più volte prorogato) e sulla quale i revisori sono chiamati a vigilare stante anche le richieste contenute nel questionario sul bilancio di previsione 2010 della Corte

dei conti. Infatti si sta riscontrando una censurabile conferma generale di tutte le società partecipate, anche di quelle aventi natura spiccatamente commerciale, oltre a diversi casi di classificazioni giuridiche per la medesima società assunte, in modo non coerente tra loro, da parte di più enti locali soci.

**Marco Castellani**

## REVISORI ENTI LOCALI

# Funzioni associate, certificazioni ai revisori

L'articolo 14 del dl 78/2010, dal comma 25 al comma 31, relativo alla manovra di stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici, con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese, introduce per i piccoli comuni, l'obbligo della gestione associata dell'esercizio delle funzioni fondamentali. Fino all'approvazione di una apposita legge sono considerate funzioni fondamentali dei comuni quelle previste dall'articolo 21 comma 3 della legge sul federalismo fiscale n. 42/2009. La gestione associata deve essere obbligatoriamente esercitata attraverso convenzione o unione per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti mentre, per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, il numero è stabilito con legge regionale e comunque inferiore a 3 mila abitanti. I comuni non potranno mai svolgere singolarmente le funzioni fondamentali e la medesima funzione non potrà essere svolta da più di una forma associata. In ogni caso i comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100 mila non sono obbligati all'esercizio associato di funzioni. Sempre la Regione con propria legge dovrà individuare previa concertazione con i comuni interessati, nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. L'avvio effettivo della gestione associata sarà poi subordinato a due termini quello indicato dalla normativa regionale e quello indicato con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del dl 78/2010. Con il medesimo Dpcm viene anche stabilito quale limite demografico minimo deve avere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata. Dall'esame della manovra si capisce che la volontà del legislatore è quella di ottenere delle riduzioni di spesa attraverso l'obbligo della gestione as-

sociata dei servizi, tuttavia, per ottenere un favorevole risultato sarebbe opportuno nei successivi provvedimenti normativi prendere in considerazione alcuni aspetti ad esempio: sfruttare la professionalità dei funzionari e dirigenti delle comunità montane in quanto nei piccoli comuni di montagna le gestioni associate di molti servizi essenziali sono svolte dalle comunità montane; attribuire alle Unioni dei comuni autonomia finanziaria in quanto sono enti a finanza derivata; proporre l'accorpamento dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria che non sono in grado di sostenere le spese per la gestione associata dei servizi; prevedere delle sanzioni in capo agli amministratori che ritardano il pagamento dei servizi per le gestioni associate; introdurre delle deroghe in materia di assunzione di personale, la vigente normativa non rappresenta un limite, per le unioni e i piccoli comuni, ma un blocco totale, e impedisce il potenziamento delle strutture da destinare alla gestione associata dei

servizi; impostare uno specifico sistema informativo contabile per monitorare gli effetti della gestione associata; la gestione associata non deve essere un obbligo ma una scelta del comune quando dimostra che la gestione diretta comporta minori spese. Quanto scritto non ha la finalità di produrre delle critiche al contenuto della manovra bensì di fornire dei suggerimenti per raggiungere gli obiettivi e a tal fine si spera che siano rispettati i tempi per l'adozione delle leggi regionali e l'emanazione del Dpcm, stante l'urgenza di intervenire sulla finanza dei piccoli comuni, per evitare sprechi, ottenere riduzioni di spesa e una migliore qualità di erogazione dei servizi. Per queste ragioni diventa importante assegnare un ruolo all'organo di revisione in merito alla attività di controllo e certificazione dei risultati finanziari derivanti dall'esercizio delle gestioni associate.

**Augusto Pais Becher**